

ATTO N. DD 4047

DEL 18/07/2025

Rep. di struttura DD-TA1 N. 215

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI recupero di RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (OPERAZIONE R5) E MESSA IN RISERVA (OPERAZIONE R13) - PROVVEDIMENTO DI RINNOVO E CONTESTUALE MODIFICA SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
SOCIETA': PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA DEL MARE 19/E10 - 10040 PIOBESI TORINESE (TO)
P.IVA: 08554850019 POS. 014149

Premesso che:

- con D.D. n. 176 - 25734/2014 del 22/07/2014 e s.m.i. è stata rilasciata alla società PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l. , l'autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5 Allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) finalizzata alla produzione di *End of Waste* di rifiuti costituiti da inerti da demolizione e costruzione, rifiuti di rocce da cave autorizzate, conglomerato bituminoso e terre e rocce da scavo. Tale autorizzazione scadeva alla data del 22/07/2024, venendo poi prorogata fino al 22/07/2025 con nota di prot. CmTo n. 101646 del 17/07/2024;
- tale autorizzazione è stata oggetto di modifica con D.D. n. 389 – 31090/2018 del 27/12/2018 e con D.D. n. 242 – 8593/2019 del 05/08/2019;
- in data 15/01/2024, con nota di prot. CMTo n. 5176, la società trasmetteva istanza di rinnovo, entro i 180 giorni antecedenti alla scadenza dell'autorizzazione medesima, così come previsti dall'art. 208 comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Contestualmente la Società comunicava una modifica sostanziale consistente nell'ampliamento dell'area oggetto dell'impianto di trattamento rifiuti, ricomprendendo le particelle n° 48, 49 e 147 dei foglio 19 del PRGC del Comune di Piobesi Torinese; l'area in esame risulta classificata come "E – area agricola", la società richiedeva dunque la modifica della destinazione urbanistica dell'area tramite l'approvazione di una Variante urbanistica da ricomprendersi all'interno dell'Autorizzazione Unica ex art. 208;
- a seguito di presentazione di tale istanza, con nota prot. n. 21091 del 14/02/2024, veniva data comunicazione di avvio del procedimento;
- in data 23/02/2024, con nota di prot. CmTo n. 27163, perveniva parere dal competente ufficio in materia di emissioni in atmosfera della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città Metropolitana di Torino con una richiesta di precisazioni in merito al macchinario "EDGE MC1440 Material Classifier" (separatore ad aria);
- in data 27/02/2024, con nota di prot. CmTo n. 28667, perveniva parere dell'ASLTO 5 pur *non rilevando*

particolari criticità a carico di potenziali recettori sensibili territorialmente prossimi allo stabilimento, chiedeva tuttavia ulteriori informazioni in merito all'applicazione del D.M. 152/2022;

- in data 29/02/2024 si riuniva la Conferenza dei Servizi per valutare l'istanza presentata e in cui si dava lettura anche dei pareri sopra citati;
- in data 04/03/2024, con nota di prot. CmTo n. 30895, perveniva parere di Arpa Piemonte con le integrazioni da richiedere alla società in merito a quanto emerso in sede di Conferenza;
- in data 12/03/2024, con nota di prot. CmTo n. 35466, venivano richieste alcune integrazioni a completamento della documentazione già trasmessa in allegato all'istanza, in particolare essendo emerso che la variante urbanistica prevede anche la possibilità di realizzare un nuovo capannone a servizio dell'attività si chiedeva alla società di presentare il *permesso a costruire*, nell'ambito della procedura di che trattasi e si allegava il parere di Arpa per evasione delle richieste;
- in data 29/04/2024, con nota di prot. CmTo n. 60491, dopo concessione di proroga di 30 giorni, la Società trasmetteva le integrazioni richieste, con cui chiariva la non intenzione di adeguarsi al D.M. 152/2022 in quanto si riteneva che lo stesso *prossimo all'abrogazione*;
- in data 08/05/2024, con nota di prot. CmTo n. 64637, perveniva parere dal competente ufficio della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera contenente le prescrizioni da inserire, in autorizzazione, in merito alle emissioni diffuse in atmosfera;
- in data 19/06/2024, con nota di prot. CmTo n. 85629, perveniva il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del Comune di Piobesi Torinese in cui si esprimeva favorevolmente in ordine alla fattibilità della Variante al vigente PRGC ai sensi dell'art. 17bis, c.15bis della L.R. 56/77 e s.m.i., richiamando la documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale;
- con D.D. n. 434 – 3780/2024 del 25/06/2024 la società otteneva l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle Aree esterne ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i.;
- in data 08/07/2024, con nota di prot. CmTo n. 60491, perveniva un nuovo parere tecnico di Arpa in merito al riscontro fornito dalla società alle osservazioni già osservate dall'Agenzia in sede di Conferenza dei Servizi, in tale parere veniva evidenziate alcune modalità operative da mettere in atto, al fine di una corretta gestione degli End of Waste;
- in data 15/07/2024, con nota di prot. CmTo n. 100342, si inoltrava sopracitata nota di Arpa alla società per evasione delle richieste, si coglieva l'occasione per chiedere aggiornamenti in merito alla richiesta di integrazioni avanzata dal Comune di Piobesi Torinese per il rilascio del permesso di costruire all'interno dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 09/08/2024, con nota di prot. CmTo n. 112630, la società facendo seguito alle valutazioni tecniche di Arpa formalizzava l'intenzione di avvalersi dell'autorizzazione *caso per caso* (art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) al fine di poter ritirare rifiuti costituiti da *terre e rocce da scavo di cui al codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, purché conformi alla colonna B*;
- in data 03/09/2024, con nota di prot. CmTo n. 121054, , si richiedeva parere obbligatorio e vincolante ad Arpa così come stabilito dal comma 3 dell'art. 184Ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 11/09/2024 veniva pubblicato sulla G.U. il nuovo Decreto Ministeriale 28 Giugno 2024 n. 127 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, il sopracitato decreto abroga il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152, a far data dall'entrata in vigore dello stesso ovvero il 26 settembre 2024;
- il decreto recita inoltre all'art. 8, c. 2, che... *nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo.*

- in data 24/09/2024, con nota di prot. CmTo n. 132029, inconsiderazione dell'emanazione della nuovo regolamento sulla produzione di eow, sopracitato, si chiedeva alla società di adeguare le proprie modalità gestionali, già comunicate, nonché il proprio sistema di gestione, come all'art. 6 dello stesso regolamento, e fornire la documentazione attestante;
- in data 31/10/2024, con nota di prot. CmTo n. 155789, perveniva dal Comune di Piobesi Torinese il Permesso di Costruire n. 5/24 per la realizzazione del capannone, da ricomprendersi all'interno dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 16/01/2025, con nota di prot. CmTo n. 6296, la società inviava documentazione attestante l'adeguamento al nuovo D.M. 127/2024 e contestualmente formalizzava l'intenzione di avvalersi dell'autorizzazione *caso per caso* (art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) per diverse tipologie di rifiuti esclusi dal sopracitato decreto, in particolare per rifiuti interrati, terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica e terre e rocce da scavo con contenuto in massa di materiale organico maggior o uguale al 2% (indipendentemente dalla loro provenienza);
- in data 29/01/2025, con nota di prot. CmTo n. 13031, preso atto della richiesta di cui sopra, si richiedeva un nuovo parere, obbligatorio e vincolante, ad Arpa, così come stabilito dal comma 3 dell'art. 184Ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i., venendo meno i criteri precedentemente indicati con nota del 09/08/2024;
- in data 07/07/2025, con nota di prot. CmTo n. 116888, perveniva il parere di Arpa, di cui sopra, il quale forniva le prescrizioni al riguardo dei casi richiesti. In particolare in merito alle terre e rocce da scavo tal quali, aventi contenuti in massa di materiale organico maggiore o uguale al 2%, indipendentemente dalla loro provenienza, rilevava che ... *si ritiene di non dover esprimere un parere su questa tipologia di rifiuto (caso 2) in quanto si tratta di rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato (con l'esclusione di quelli provenienti da siti sottoposti a procedimento di bonifica per cui vedere caso 3) ma non conformi a specifici requisiti tecnici per specifiche destinazioni d'uso; si ritiene però possibile destinare questa tipologia di aggregato recuperato ad altri impieghi. Questi ulteriori impieghi non sono stati tuttavia dettagliati individuando specifiche norme armonizzate: la ditta potrà richiedere il parere dettagliando adeguatamente questo punto...*

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- l'art. 17 bis della L.R. 56/77, al comma 15 bis dispone che *sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto;*
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB avente oggetto: *indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, precisa che.. *occorrerà acquisire la volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante....* Tale espressione è stata formalizzata dal Comune di Piobesi Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18 aprile 2024;
- la modifica comporterà pertanto un incremento dell'area dell'impianto, con inclusione dei terreni

individuati ai mappali n. 48 – 49 -147, foglio 19 del Comune di Piobesi Torinese;

- la modifica comporterà altresì la realizzazione di un nuovo capannone presso il sito in esame, a tal proposito è stato acquisito dal Comune di Piobesi Torinese il *Permesso di Costuire N. 5/2024* (art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.) del 29 ottobre 2024, parte integrante della presente autorizzazione;
- con nota di prot. CmTo n. 116888 del 07/07/2025, Arpa ha trasmesso il proprio *parere vincolante* in ordine alla cessazione della qualifica di rifiuto, cosiddetto “caso per caso”. In particolare in merito alle *terre e rocce da scavo aventi contenuti in massa di materiale organico maggiore o uguale al 2%* rilevava che gli stessi sono *rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato (ad esclusione di quelli provenienti da siti sottoposti a procedimenti di bonifica) ma non conformi a specifici requisiti tecnici per specifiche destinazioni d'uso; si ritiene però possibile destinare questa tipologia di aggregato ad altri impieghi... questi ulteriori impieghi non sono stati tuttavia dettagliati individuando specifiche norme armonizzate...*;
- la società ha manifestato l'intenzione di rinunciare alla gestione del codice EER 170802 in quanto non rientrante tra i rifiuti ammessi dal D.M. 127/2024;
- in riferimento ai *rifiuti interrati* l'azienda riferisce che saranno gestiti unitamente ai rifiuti da costruzione e demolizione ed altri rifiuti inerti di origine minerale.

Considerato inoltre che:

- l'attività in questione genera emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dallo scarico, dalla movimentazione, dalla frantumazione, dalla vagliatura, dalla cernita mediante separatore ad aria e dallo stoccaggio del materiale trattato, non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
- per quanto riguarda il conglomerato bituminoso, ottenuto dalla fresatura a freddo di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso e/o dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso, è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso all'interno del sito;
- la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico Ambientale, di seguito T.u.A.) si applica, ai sensi dell'art. 267, comma 1, “agli impianti [...], ed alle attività che producono emissioni in atmosfera;
- l'art. 269, comma 1, del T.u.A. dispone che “... per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione...” e il comma 4 che “L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento”;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie da prestarsi con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio della modifica richiesta.

Ritenuto pertanto:

- di non accogliere la richiesta della società per la cessazione dalla qualifica di rifiuto delle *terre e rocce da scavo aventi contenuti in massa di materiale organico maggiore o uguale al 2%*, per le motivazioni fornite da Arpa Piemonte con nota del 07/07/2025 e sopra citate;
- di procedere al rinnovo e contestuale modifica sostanziale dell'autorizzazione in oggetto;
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 -192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 180 gg dalla D.G.P. n. 645-23401/2011 del 05/07/2011 come modificata dalla D.G.P. n. 451-21053/2012 del 05/06/2012, e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 6 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- *che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;*
- *di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.*

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **Di autorizzare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **per un periodo di dieci**

anni dalla data di emanazione del presente atto la società:

PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L.

Sede legale e operativa: Via Del Mare 19/E10 a Piobesi Torinese

all'esercizio dell'attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13], di rifiuti speciali non pericolosi secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza di rinnovo pervenuta in data 15/01/2024, con nota di prot. CMTò n. 5176 e alle successive integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**Allegato** al presente provvedimento, costituito da: **Sezione 1 (elenco rifiuti autorizzati), Sezione 2 (prescrizioni tecnico gestionali), Sezione 3 (emissioni di tipo diffuso in atmosfera, Sezione 4 (prescrizioni di carattere amministrativo), Sezione 5 (lay-out dell'impianto)**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. **di dare atto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., che la presente costituisce variante allo strumento urbanistico così come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18 aprile 2024 del Comune di Piobesi Torinese;
3. **di dare atto** che la presente ricomprende anche il *Permesso di Costruire n. 5/2024* (art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.) del 29 ottobre 2024 rilasciato dal Comune di Piobesi Torinese, parte integrante della presente;
4. **di stabilire** che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
5. **di stabilire** che la D.D. n. 176 – 25734/2014 del 22/07/2014 e s.m.i., perderà efficacia nel momento in cui assumerà efficacia il presente provvedimento;
6. al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, entro 10 gg dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga** reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA;
7. **di stabilire** altresì che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, pregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
8. **di attestare** l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;
9. **di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria**, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
10. **di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
11. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto dovrà essere conservato in cantiere, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città metropolitana di Torino **almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata**. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora sene evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA/SIM

Torino, 18/07/2025

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)**

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Tipologia merceologica	CER	Descrizione	Attività di recupero	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima ritirata (t/a)
Rifiuti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5 - R13	5.890	70.000
	170101	Cemento			
	170102	Mattoni			
	170103	Mattonelle e ceramiche			
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106			
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
	200301	Rifiuti urbani non differenziati, <u>limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione</u>			
Miscele bituminose	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		2.400	20.000
Terre e rocce	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		7.650 (di cui al massimo 1.800 da bonifica)	150.000

Potenzialità massima di trattamento	240.000 t/a;
Capacità massima di deposito	15.940 t

Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI

L'impianto così come descritto secondo le specifiche progettuali allegate all'istanza del 15/01/2024 (prot. CMTo n. 5176/2024) e s.m.i. dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1 le attività di recupero che verranno svolte all'interno del sito saranno finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto a partire da:

Descrizione	Codici EER	Trattamenti
a. inerti da demolizione e costruzione e altri rifiuti di origine minerale	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301	frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate
b. conglomerato bituminoso	170302	frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate
c. terre e rocce da scavo	170504	frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate
		senza trattamento

2.2 la lavorazione degli inerti viene effettuata mediante i seguenti macchinari:

- SANDVIK, modello QJ241 JAW CRUSHER, matr. QJ241-10062, anno 2018;
- Terex Corporation, Mod. Finlay IC-110RS, Matr. TRXIC110KOMM6379, anno 2021;
- SANDVIK, modello QJ341, matr. QJ341-10766, anno 2023;
- Vaglio SANDVIK QE341, matr. QE34100020, anno 2016;
- 3 nastri trasportatori EDGE TS65, TS65, TS80;
- EDGE MC1400, matricola 18MC1400057 ;

2.3 i cumuli di deposito dei rifiuti e delle EOW (*aggregato recuperato, conglomerato bituminoso*) sono così gestiti:

Aree di deposito	Tipologia	CER	Capacità massima di deposito (m ³)
A ^[a]	Deposito rifiuti da costruzione e demolizione costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non in ingresso da sottoporre a successivo trattamento mediante frantumazione e/o vagliatura	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301	3.800

B ^[a, b, c]	Singole tipologie di rifiuto o miscela di macerie, terre e rocce e conglomerato bituminoso già trattate mediante frantumazione e/o vagliatura – in attesa degli esiti delle analisi/EOW)	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301, 170302, 170504	3.000	
C ^[a, b, c]	Singole tipologie di rifiuto o miscela di macerie, terre e rocce e conglomerato bituminoso già trattate mediante frantumazione e/o vagliatura – in attesa degli esiti delle analisi/EOW	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301, 170302, 170504	3.000	
D	EOW (aggregato recuperato)		3.000	
E	EOW (aggregato recuperato)		3.000	
F1	Deposito terre e rocce da scavo in ingresso da sottoporre a successivo trattamento mediante frantumazione e/o vagliatura e/o terre e rocce da scavo in ingresso che non saranno sottoposte a successivo trattamento mediante frantumazione e/o vagliatura ma esclusivamente ad accertamento della qualità ambientale, in tal caso il cumulo sarà presente anche in attesa di certificazione e come EOW	170504	3.000	3.250
F2	Deposito terre e rocce da scavo derivanti da siti sottoposti a processi di bonifica e conformi ai limiti di Colonna B in ingresso da sottoporre a successivo trattamento mediante frantumazione e/o vagliatura e/o terre e rocce da scavo derivanti da siti sottoposti a processi di bonifica e conformi ai limiti di Colonna B in ingresso che non saranno sottoposte a successivo trattamento mediante frantumazione e/o vagliatura ma esclusivamente ad accertamento della qualità ambientale, in tal caso il cumulo sarà presente anche in attesa di certificazione e come EOW	170504	1.000	
G	Deposito conglomerato bituminoso in ingresso da sottoporre o meno a successivo trattamento mediante frantumazione e/o vagliatura	170302	1.600	
H	EoW (granulato di conglomerato bituminoso)		1.600	
I	EoW (terre e rocce da scavo)		1.000	
L	Terreno vegetale in ingresso che non sarà sottoposto a successivo trattamento mediante frantumazione e/o	170504	1.000	

	vagliatura ma esclusivamente ad accertamento della qualità ambientale, in tal caso il cumulo sarà presente anche in attesa di certificazione e come EOW		
M	EOW (terre e rocce da scavo)	170504	1.000

Prescrizioni generali

2.4 la cessazione dalla qualifica di rifiuto (EoW) , dovrà essere attestata tramite una Dichiarazione di Conformità (DDC), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

2.5 sino al conseguimento della certificazione analitica di conformità rispetto ai parametri analitici di riferimento, e all'emissione dell'attestazione citata al precedente punto, il materiale deve essere considerato rifiuto con le relative conseguenze gestionali anche dal punto di vista impiantistico (adeguata pavimentazione e sistema di raccolta delle acque meteo);

2.6 a movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

2.7 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

2.8 ciascun cumulo dovrà essere chiaramente identificato con l'indicazione del rifiuto/materiale stoccato e del relativo codice EER, se del caso;

2.9 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;

2.10 è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;

2.11 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

2.12 i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;

2.13 le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre

materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;

2.14 l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

2.15 - Prescrizioni gestionali su conglomerati bituminosi (CER 170302)

in esito all'attività di recupero, a seguito di cessazione dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste*), si produce *granulato di conglomerato bituminoso*, conforme ai criteri contenuti nel D.M. 28/3/2018 n. 69 (Test sul campione di granulato e Test di cessione) secondo modalità di seguito richiamate:

2.15.1 le verifiche sul **granulato di conglomerato bituminoso** devono prevedere l'esecuzione di analisi per ricercare i valori di amianto e IPA, secondo le indicazioni e i limiti di cui alla parte b, p.to b.2.1 e alla relativa tabella, e l'effettuazione del test di cessione, secondo le specifiche tecniche contenute al punto b.2.2 e nella tabella relativa dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018. Sia le analisi sia il test di cessione devono essere effettuati mediante il prelievo su lotti, con frequenza di campionamento **massimo di 1.600 m³, come dichiarato da codesta Società**, in conformità a quanto prescritto dalla norma UNI 10802;

2.15.2 il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, *criteri per la cessazione dalla qualifica di rifiuto*, comma 1, del D.M. 69/2018 dovrà essere attestato tramite una Dichiarazione di Conformità (DDC), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata tramite posta certificata alla scrivente Direzione e all'ARPA;

2.15.3 la suddetta dichiarazione anche in formato elettronico, dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;

2.15.4 presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, dovrà inoltre essere conservato per cinque anni un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 69/2018. Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;

2.15.5 nel caso in cui, sulla base dei rilievi analitici predisposti, si verificasse la non conformità ai limiti di Legge, dovrà essere data tempestiva notizia alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti,

Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi e all'ARPA. Tali rifiuti dovranno quindi essere stoccati in apposita area e destinate ad impianti autorizzati.

2.16 - Prescrizioni per la gestione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

in esito all'attività di recupero, a seguito di cessazione della qualifica di rifiuto (*End of waste*), si produce *aggregato recuperato*, conforme ai criteri contenuti nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 di seguito richiamati:

2.16.1 i rifiuti ammissibili per la produzione di aggregato recuperato sono esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, non pericolosi, elencati nella Tabella di cui alla Sezione 1 della presente nota;

2.16.2 deve essere presente una procedura interna di accettazione dei rifiuti, secondo degli obblighi di controllo elencati all'Allegato 1, lett b) del D.M. 127/2024 e per la gestione delle non conformità, per cui va prevista un'area di stoccaggio dedicata;

2.16.3 per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere garantito il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall'Allegato 2, art. 4 del citato decreto. Per gli utilizzi di cui alla lettera f) e lettera g), non riportati nella Tabella citata, debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento;

2.16.4 ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovrà inoltre essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione, secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato 1, lett. d.2, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127. Tale modalità fatta salva l'esclusione dei lotti per cui sono previste specifiche destinazioni indicate al punto richiamato;

2.16.5 per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento;

2.16.6 sia le analisi sia il test di cessione dovranno essere condotti mediante il prelievo su lotti, con frequenza di campionamento di **volume massimo pari a 3.000 m³**;

2.16.7 il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, *criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto*, comma 1, del D.M. 127/2024 dovrà essere attestato tramite dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatte al termine del processo produttivo di ciascun lotto. La dichiarazione di conformità (DDC) dovrà esser inviata, tramite posta certificata, alla scrivente Direzione e all'ARPA entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato a cui si riferisce e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.

2.16.8 - Le dichiarazioni sono redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato 3 del D.M. 127/2024; la suddetta DDC, anche in formato elettronico, dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;

2.16.9 - come prescritto all'art. 4 del D.M. 127/2024, la società dovrà inoltre prelevare un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni andranno conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1. Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e consentire la ripetizione delle analisi. Tale obbligo verrà meno nel caso in cui codesta Società consegua la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;

2.16.10 - i lotti di materiale recuperato non dovranno essere miscelati.

2.17 Prescrizioni gestionali sui rifiuti interrati che cessano dalla qualifica di rifiuto (EoW caso per caso)

In conformità al parere obbligatorio e vincolante di Arpa Piemonte, pervenuto in data 07/07/2025 con nota di prot. CmTo n. 116888, i rifiuti interrati cessano della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184ter comma 3 del D.lgs. 152/06, alle seguenti condizioni:

2.17.1 i rifiuti considerati sono rappresentati da inerti da costruzione e demolizione, classificati con codice EER 170904, e risultano occupare un orizzonte stratigrafico specifico o che comunque sono distinguibili dal terreno circostante. Questi rifiuti, di origine antropica, devono rispettare la definizione dell'art. 3, c. 1 del D.L. 25 gennaio 2021 n. 2 (*le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente*) e l'area in questione non deve essere considerata discarica abusiva;

2.17.2 trattandosi di rifiuti di cui non si conosce la provenienza e trattandosi di un codice così detto *a specchio*, l'attribuzione del codice dovrà essere effettuata in coerenza con le LLG di SNPA di cui alla Delibera 105/2021 ed in particolare dovrà essere redatto un giudizio di classificazione così come indicato al capitolo 2 – approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti. **In caso di esito positivo potranno essere gestiti unitamente ai rifiuti da costruzione e demolizione, con le stesse**

modalità sopra riportate in merito a tali rifiuti e cessano dalla qualifica di rifiuto in conformità ai criteri del D.M. 127/2024.

2.18 Prescrizioni gestionali sui rifiuti di terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica (EoW caso per caso)

In conformità al parere obbligatorio e vincolante di Arpa Piemonte, pervenuto in data 07/07/2025 con nota di prot. CmTo n. 116888, le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica **purché conformi alla colonna B** cessano della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184ter comma 3 del D.lgs. 152/06, alle seguenti condizioni:

2.18.1 la conformità ai limiti di Colonna B può essere dimostrata sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006. La documentazione relativa alla caratterizzazione dovrà essere trasmessa anticipatamente all'impianto che la conserverà in analogia ai Formulari di Identificazione dei Rifiuti;

2.18.2 al fine di evitare l'ingresso di rifiuti pericolosi, bisognerà acquisire un giudizio di classificazione conforme alle Linee Guida SNPA (Delibera 105/21 di SNPA – *Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti*) preliminarmente al conferimento; i valori relativi al tenore di sostanze pericolose nei rifiuti, dovranno essere confrontati con i limiti di concentrazione riportati nell'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti, recepito dall'allegato I alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006. Questi limiti di concentrazione sono riferiti allo stato del rifiuto al momento della classificazione, ossia al rifiuto tal quale, in caso i risultati analitici siano espressi in termini di peso secco tali valori dovranno essere ricalcolati tenendo conto del tenore di umidità dei rifiuti al fine di determinare la concentrazione riferita al peso del rifiuto tal quale;

2.18.3 l'inizio dei conferimenti dovrà essere comunicato ad ARPA e alla Città Metropolitana di Torino con almeno 20 giorni di anticipo.

2.18.4 dovrà essere predisposto un registro dei conferimenti delle terre e rocce provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, con l'indicazione della data del conferimento, il sito di origine (cod. ASCO, qualora già attribuito), la data di inizio e di conclusione del trattamento;

2.18.5 le terre e rocce da scavo contenenti o contaminate da inquinanti organici persistenti (POP) non possono essere trattate nell'impianto, in quanto le modalità di recupero adottate dall'azienda non possono determinare la distruzione o la trasformazione irreversibile di tali sostanze, come richiesto dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1021/2019 relativo agli inquinanti organici persistenti;

2.18.6 non sarà possibile miscelare le terre e rocce provenienti da siti in bonifica con altri rifiuti di cui al CER 170504 o altro aggregato recuperato in quanto, così come sancito dall'art. 187 c. 1 del D.Lgs 152/06 viene espressamente vietata la diluizione o miscelazione dei rifiuti finalizzate a ridurre la concentrazione iniziale delle sostanze pericolose;

- 2.18.7 i cumuli dovranno essere adeguatamente separati e individuati mediante idonea cartellonistica;
- 2.18.8 i lotti all'interno dell'impianto dovranno essere mantenuti separati tra di loro anche successivamente all'attestazione di conformità;
- 2.18.9 gli utilizzi a cui potrà essere destinato l'aggregato recuperato sono quelli individuati dall'allegato 2 al D.M. 127/2024, **ad eccezione della lettera a)** (realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate);
- 2.18.10 i requisiti tecnici per gli scopi specifici si intendono rispettati rispettando le norme armonizzate indicate nelle tabelle 5 e 6, allegato 2 al D.M. 127/2024 in base all'utilizzo. Per tutti gli utilizzi si applica al Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento, così come indicato negli allegati 1 e 2 del D.M. 127/2024;
- 2.18.11 per ogni lotto di aggregato recuperato dovrà essere garantito il rispetto dei parametri a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti previsti dall'Allegato 2, art. 4., vale a dire:
- **per gli utilizzi di cui alle lettere da b) a g)**, conformità alla Colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/06 ad eccezione del parametro Amianto per cui dovrà essere rispettato il valore indicato dalla tabella 2, Allegato 1 del D.M. 127/2024;
 - **per gli utilizzi di cui alle lettere h) e i)**, conformità alla colonna 3 della tabella 2, Allegato 1 del D.M. 127/2024;
- 2.18.12 -le analisi di cui sopra dovranno essere condotte mediante il prelievo su lotti, con frequenza di campionamento di **volume massimo pari a 1.000 m³**. Con esclusione dei parametri riguardanti la Marcatura CE, che dovranno seguire la specifica frequenza e modalità imposta dal Regolamento;
- 2.18.13 il rispetto dei criteri dovrà essere attestato tramite dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatte al termine del processo produttivo di ciascun lotto. La dichiarazione di conformità (DDC) dovrà esser inviata, tramite posta certificata, alla scrivente Direzione e all'ARPA entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato a cui si riferisce e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione relativa alla marcatura CE, unitamente ai certificati analitici che attestano la conformità del materiale ai requisiti previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto.
- 2.18.14 Le dichiarazioni sono redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato 3 del D.M. 127/2024; la suddetta DDC, anche in formato elettronico, dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;

2.18.15 come prescritto all'art. 4 del D.M. 127/2024, la società dovrà inoltre prelevare un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni andranno conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1. Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e consentire la ripetizione delle analisi.

Sezione 3 - PRESCRIZIONI EMISSIONI DI TIPO DIFFUSO IN ATMOSFERA

ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE CONTEMPLATE NEL PRESENTE ALLEGATO

- MOVIMENTAZIONE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- CERNITA MEDIANTE SEPARATORE AD ARIA
- MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DEL MATERIALE TRATTATO
- CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI
- TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI

PRESCRIZIONI

1. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
2. I cumuli di materiali, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e, compatibilmente con gli spazi disponibili e le strutture presenti, posti in zone al riparo dal vento.
3. **In caso di vento forte** si dovranno **sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri** (frantumazione, vagliatura, cernita mediante separatore ad aria e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere alla **bagnatura** dei cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere **all'applicazione di teli di copertura zavorrati**.
4. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere **adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri**. In caso di **impiego di sistemi di bagnatura mobili** (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a **regolare manutenzione**. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
5. Qualora si operi in **condizioni di particolare arsura**, il materiale in entrata nello stabilimento ed il materiale avviato all'impianto di frantumazione e vagliatura ed al separatore ad aria deve essere **preventivamente irrorato con acqua** affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a

limitare la diffusione di polveri

6. Durante l'esercizio dell'impianto di frantumazione e vagliatura deve essere **costantemente mantenuto attivo il sistema di nebulizzazione**, per l'abbattimento ad umido delle polveri, integrato nel macchinario. **Prima** dell'avvio di ciascuna campagna di frantumazione e vagliatura deve essere **verificato che la riserva d'acqua all'interno del serbatoio sia sufficiente** per tutta la durata della lavorazione e, se necessario, si deve provvedere al rabbocco.
7. Durante l'esercizio del separatore ad aria deve essere **costantemente mantenuta attiva l'umidificazione del materiale in entrata ed in uscita dal macchinario**, per l'abbattimento ad umido delle polveri, verificando preventivamente che **la riserva d'acqua all'interno del serbatoio sia sufficiente** per tutta la durata della lavorazione e, se necessario, si deve provvedere al rabbocco.
8. Durante il **carico e lo scarico dei materiali** nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che **minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale** e conseguentemente la **polverosità prodotta**. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano **in condizione di particolare arsure**, occorre procedere alla **bagnatura del materiale da movimentare**.
9. **Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse** (sistemi di irrigazione fissi e mobili delle strade e dei cumuli, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, barriere di confinamento dei macchinari, etc.) **devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione**. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
10. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Sezione 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. in caso di **variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda**, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
2. in caso di **variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate**, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
3. l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
4. deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
5. l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

SEZIONE 5 – LAY OUT DELL'IMPIANTO

